



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

dr Monica Zema

Presidente

dr Antonella Romano

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2031/2017 R.G.,

PROMOSSA DA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (C.F. 97584460584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

APPELLANTE

CONTRO

[redacted], nato a [redacted]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Egidio Emmi e Stefano Battiato;

APPELLATO



La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 giugno 2020, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma settimo, lettera h), D.L. 18/2020.

La Corte ha osservato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibera n. 210 del 2 marzo 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione irrogava ex art. 19, comma 5, D.L. 90/2014 la sanzione amministrativa di €. 1.400,00 nei confronti di [redacted] segretario generale del Comune [redacted] per la mancata adozione - quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'art 54, comma 5, D. Lgs n.165/2001, siccome modificato dalla L. n. 190/2012.

Con ricorso depositato in data 6 maggio 2016 [redacted] impugnava il detto provvedimento dinanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendo dichiararsene l'illegittimità, per non avere esso ricorrente mai rivestito l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si costituiva in giudizio l'Autorità Nazionale Anticorruzione contestando quanto *ex adverso* dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto ed instando per il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 595 del 30/03/2017 il Tribunale di Siracusa accoglieva l'opposizione proposta dal ricorrente, con ciò annullando il provvedimento sanzionatorio e condannando l'Autorità alla rifusione delle spese di lite in favore di [redacted]

Avverso tale decisione l'Autorità soccombente ha interposto appello sulla base di due motivi.

Si è costituito in giudizio [redacted] resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 24 giugno 2020, svolta a mezzo della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma settimo, lettera h), D.L. 18/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve anzitutto sgombrarsi il campo dall'eccezione inammissibilità del gravame, sulla scorta del novellato art. 342 c.p.c.

A tal proposito, ritiene la Corte che non si possa trascurare di considerare che la norma, di contenuto ben più pregnante rispetto alla precedente formulazione, abbia inteso ottenere lo scopo di imporre la predisposizione di atti di appello ben più precisi, nella



formulazione dei motivi e delle censure, rispetto al passato, onde meglio contrapporsi alla decisione impugnata.

L'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis del d.l. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, dispone al primo comma: *“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*.

Ora, per come sancito dalla Suprema Corte, il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il *quantum appellatum*, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (v. Cass. nn. 4541/2017, 2143/2015).

In particolare, quanto al requisito di cui al punto 2, il legislatore esige che l'appellante non si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma che argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal primo giudice sulla correttezza della decisione nel caso concreto.

Ebbene, nel caso di specie, tale rilevanza dell'asserito errore è stata dedotta da parte appellante, dovendosi per tal via ritenere l'impugnazione ammissibile, prescindendo tale accertamento dall'ammissibilità – sotto il profilo della specificità – dei singoli motivi del gravame.

Nel merito, con il primo motivo l'Autorità Nazionale Anticorruzione deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione, anche laddove coincidente



con colui che ricopre la carica di segretario generale del medesimo ente, debba essere specificamente individuato con apposito provvedimento di nomina da parte dell'organo di indirizzo.

A dire dell'appellante, con la citata norma il legislatore ha piuttosto previsto un procedimento automatico di assunzione, in capo al segretario generale, della titolarità delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, a prescindere dall'adozione del provvedimento di nomina da parte del sindaco.

Il motivo è infondato.

Ed invero, a tenore del citato art. 1, comma 7 *"l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione"*.

In base alla chiara lettera del dettato normativo, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che *"dal complessivo tenore della suddetta disposizione si evince che negli Enti Locali la designazione del segretario quale Responsabile della prevenzione della corruzione non è automatica ma deve avvenire con provvedimento di nomina da parte dell'organo politico, che può anche individuare un soggetto diverso dal segretario o dal dirigente apicale, purché in tal caso motivi il provvedimento di scelta"*.

Infatti, la scelta lessicale dell'utilizzo del verbo "individua" non lascia spazio ad interpretazione diversa, rispetto a quella della specifica individuazione del responsabile della corruzione da parte dell'organo di indirizzo, coincidente nei Comuni con la figura del sindaco, siccome la locuzione "di norma" chiarisce la possibilità per il sindaco di nominare un soggetto diverso da quello suggerito dalla legge, ossia dal segretario generale o dal dirigente apicale, purché la diversa indicazione venga adeguatamente motivata.

Del resto, risulta agli atti che proprio nell'amministrazione del Comune di [REDACTED] fosse prassi individuare espressamente la figura del responsabile della prevenzione della corruzione, allorquando la scelta ricadeva sul segretario generale.

Infatti, con determina n. 14 dell'8 maggio 2013 il sindaco nominava il segretario generale *pro tempore* [REDACTED] quale responsabile della corruzione, siccome con determina n. 53 del 29 dicembre 2015, l'incarico in questione veniva affidato al segretario generale *pro tempore* [REDACTED]



Nel caso di specie è invece pacifico che il sindaco non abbia adottato alcun provvedimento di nomina ai sensi della citata legge nei confronti del segretario generale [redacted] e ciò, nonostante le ripetute sollecitazioni avanzate dallo stesso all'indirizzo del sindaco, perchè provvedesse ad affidargli l'incarico (si vedano le note prot. n. 24212 del 12 novembre 2015 e n. 12427 del 18 giugno 2015).

Ne può ritenersi, come pretenderebbe l'autorità appellante, che la funzione di cui si discute possa essere assunta per comportamento concludente.

A tal proposito, l'Autorità deduce che [redacted] avrebbe predisposto, di concerto con il Sindaco, il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e integrità per il triennio 2015-2016.

Epperò, se per un verso tale circostanza non avrebbe comunque consentito di ritenere così assunto in suo capo il ruolo di responsabile, restando a tal fine necessario un formale provvedimento di nomina, per altro verso risulta che [redacted] abbia sottoscritto la delibera di approvazione, ma giammai con la qualifica di responsabile della prevenzione della corruzione, ma nella qualità che a lui apparteneva di segretario generale, non potendo per ciò solo ritenersi che egli fosse tenuto ai numerosi adempimenti che la legge ricollega alla formale figura di cui si è detto.

Infine, la suggestiva domanda dell'appellante circa le eventuali conseguenze della mancata nomina, da parte del sindaco, del responsabile in parola (figura, questa, che riveste un ruolo di primaria importanza, siccome deputata alle attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), non può valere a riscontrare la qualifica in capo ad un soggetto che non la riveste, potendosi per converso configurare la responsabilità del sindaco per la mancata nomina del responsabile della prevenzione della corruzione.

Consegue dalle superiori considerazioni anche il rigetto del secondo motivo di appello, afferente le spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.

Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione avverso la sentenza n. 595/2017 emessa in data 30/03/2017 dal



giudice unico del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione, in favore o [REDACTED] delle spese del grado, che liquida in complessivi €1.830,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 28 settembre 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Marcella Murana

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Monica Zema

(firma digitale)

